

REGOLE ATTUATIVE DELLO STATUTO

SINAPE - CLACS - CISL



ARTICOLO 1

L'Iscritto S.I.N.A.P.E CLACS CISL, qualora subisca ingiusta controversia legale con la propria utenza, e si sia attenuto alle Regole Attuative Statutarie e Deontologiche, ha diritto all'assistenza Convenzionata dell'Avvocato del Sindacato.

ARTICOLO 2

Si fa' divieto agli iscritti S.I.N.A.P.E. CLACS CISL. di distribuire biglietti da visita con titoli accademici H.C. o titoli nobiliari associati al S.I.N.A.P.E. CLACS CISL, fatta eccezione per le lauree conseguite in una delle Università o Scuole riconosciute dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 3

L'Operatore che effettua pubblicità ingannevole o con contenuti falsi, è sanzionabile con Azioni Disciplinari e sarà demandato all'Autorità Garante.

ARTICOLO 4

E' passibile di Sanzioni Disciplinari l'iscritto il cui comportamento risulti lesivo per il Sindacato e configuri violazione di Principi e Norme dello Statuto, del Codice Deontologico Professionale e delle Regole Attuative.

ARTICOLO 5

Le Sanzioni applicabili, in ordine di gravità sono le seguenti:

- A) Biasimo
B) Sospensione dall'esercizio delle Facoltà Scritto d'Iscritto
C) Destituzione, per i Dirigenti di qualsiasi livello, dalla carica
D) Espulsione dal Sindacato

Tali Sanzioni vengono irrogate in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

1) Comportamenti ed atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello statuto e del Codice Deontologico; con le corrette norme di leale comportamenti nel Sindacato; con le Norme fissate nei regolamenti approvati dagli Organi Statutari.

2) Reati dolosi

In casi di particolare gravità, derivati da sottoposizione a procedimenti Penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria Generale può sospendere cautelativamente l'Iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

La sospensione cautelativa non costituisce Sanzione Disciplinare.

ARTICOLO 6

I Consiglieri Nazionali, i Segretari Regionali e Provinciali, possono proporre con motivazione scritta al Segretario Generale, azioni Disciplinari nei confronti degli Iscritti.

ARTICOLO 7

Le Ammonizioni scritte, con motivazione, sono di competenza del Segretario Generale.

ARTICOLO 8

La sospensione di un Dirigente o di un iscritto viene erogata dal Segretario Generale e comunque non può essere inflitta a tempo indeterminato. Il Segretario Generale deve in tempi rapidi, informare la Segreteria Nazionale per iscritto circa la sanzione applicata e le motivazioni.

ARTICOLO 9

L'espulsione di un Dirigente o di un iscritto può essere Proposta dal Consiglio Nazionale

ARTICOLO 10

L'Attestazione d'Iscrizione al Sindacato è valida fino a quanto viene rinnovata l'iscrizione alla Confederazione di appartenenza. Nel momento in cui ciò non avvenga, l'ex iscritto deve restituire l'Attestato d'iscrizione del SINAPE CLACS-CISL.